



**SCUOLA DELL'INFANZIA
IL GIROTONDO-COOPERATIVA SOCIALE**

Codice fiscale 02293130692 – Partita iva 02293130692
Via Silvio Pellico n. 2 - 66054 Vasto (CH)
Numero R.E.A. 167364
Numero albo cooperative A201019
sezione cooperative a mutualita' prevalente

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventuno il giorno 15 del mese di ottobre, alle ore 19:00, presso la sede sociale in Via Silvio Pellico n. 2 - Vasto (CH), su convocazione dell'organo amministrativo, si è riunita l'assemblea dei soci della società "SCUOLA DELL'INFANZIA IL GIROTONDO-COOP. SOCIALE", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica Regolamento Interno previsto dall'art.6, legge 3 aprile 2001 n.142;
2. Varie ed eventuali.

Presiede l'assemblea, a norma di statuto, la sig.ra Racioppo Adele, la quale, dopo aver constatata la presenza in proprio di tutti i soci della cooperativa nelle persone di sé medesima, di Cassanelli Immacolata, Di Biase Teodora, Scampoli Stefania, Riviello Francesca, Piccirilli Rossana, Caruso Anna, Altieri Maria Grazia e degli amministratori nelle persone di sé medesima, della sig.ra Cassanelli Immacolata e del sig. Mazzeo Luigi, così come risulta dalla sottoscrizione del foglio presenze che viene conservato agli atti della società, dichiara validamente costituita l'assemblea per deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Su proposta del presidente l'assemblea nomina segretario la sig.ra Cassanelli Immacolata, che presente accetta; dopodiché si passa alla discussione dell'ordine del giorno.

Sul primo punto, il presidente riferisce che occorre procedere alla modifica del Regolamento Interno della Cooperativa relativamente al *CCNL applicabile ai soci subordinati, trattamento economico e orario di lavoro*.

Il presidente procede alla lettura dell'intero regolamento.

L'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità, approva il nuovo Regolamento Interno, che, allegato sotto la lettera "A" al presente verbale di assemblea, ne forma parte integrante e sostanziale.

Nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale alle ore 20:30.

Il segretario

Cassanelli Immacolata

Il presidente

Racioppo Adele

ALLEGATO "A"

SCUOLA DELL'INFANZIA IL GIROTONDO COOPERATIVA SOCIALE

Via Silvio Pellico n.2 - 66054 VASTO (CH)
R.I. di Chieti, P.IVA e Cod.Fisc. n. 02293130692
Albo Coop. a Mutualità Prevalente n. A201019

Regolamento Interno ai sensi dell'art.6, legge 3 aprile 2001, n. 142

Art.1- Scopo ed oggetto

Ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e del vigente statuto, il presente regolamento, disciplina l'organizzazione e le modalità di svolgimento del lavoro dei soci lavoratori nonché il profilo professionale ed il relativo trattamento economico.

Il regolamento definisce e disciplina le tipologie di rapporti di lavoro che saranno adottate dalla cooperativa e dai soci lavoratori, quali ulteriori rapporti contrattuali rispetto al rapporto associativo. Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali e, in quanto applicabili, alle disposizioni di legge e agli accordi collettivi.

Il presente regolamento sarà depositato entro trenta giorni presso la Direzione provinciale del Lavoro.

Art.2- Decorrenza

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della relativa approvazione da parte dell'assemblea dei soci e continuerà ad avere efficacia fino alla sua eventuale sostituzione, modifica od abrogazione, da effettuarsi con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art.3- Rapporto Associativo

Il rapporto associativo ha finalità mutualistiche e di solidarietà tra lavoratori, viene instaurato allo scopo di ottenere migliori condizioni economiche, sociali e professionali e la continuità occupazionale.

Art. 4- Requisiti

Nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 6 dello Statuto, possono diventare soci della Cooperativa:

- 1) le persone fisiche che:
 - abbiano compiuto il 18° anno di età;
 - non abbiano precedenti penali, salvo diversa valutazione dell'Organo Amministrativo;
 - non abbiano interessenze dirette od indirette in imprese identiche od affini a quella esercitata dalla cooperativa, salvo autorizzazione dell'Organo Amministrativo;
 - che posseggano comprovate doti di affidabilità professionale e personale;

2) le persone giuridiche i cui soci siano in possesso di tutti i requisiti previsti dallo Statuto Sociale.

Art.5- Versamento del Capitale Sociale

Con la domanda di ammissione, l'aspirante socio si impegna a sottoscrivere e versare una quota di Capitale Sociale di valore nominale almeno pari a



quanto stabilito dall'apposita delibera assembleare come disciplinato dall'art. 7 del vigente Statuto.

Art.6- Partecipazione dei soci

La partecipazione democratica dei soci alla vita della cooperativa è assicurata dagli organi sociali previsti dallo Statuto Sociale.

Art.7- Diritti dei soci

1- I soci hanno il diritto di esaminare il libro dei soci, il libro delle decisioni dei soci, il libro delle decisioni degli amministratori ed il libro delle decisioni del collegio sindacale (nominato).

2- I diritti inerenti all'esame dei libri di cui al comma precedente non spetta ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

Art.8- Obblighi dei soci lavoratori

In adempimento al contratto sociale, il socio si impegna a:

a- versare la quota di capitale sociale sottoscritta come previsto al precedente articolo 5, nei modi e nei tempi stabiliti dall'Organo Amministrativo in sede di ammissione;

b- partecipare alla gestione della cooperativa esprimendo, nelle sede idonee, il proprio contributo di idee e di critica;

c- conferire il proprio lavoro alla cooperativa, secondo le necessità della stessa, con l'intento di cooperare efficacemente al suo sviluppo, seguendo le disposizioni relative all'organizzazione aziendale e adottando un comportamento adeguato ai principi mutualistici.

Art.9- Recesso ed esclusione

a- All'Organo Amministrativo compete l'accoglimento della domanda di recesso del socio lavoratore, valutando se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 9 dello Statuto Sociale.

b- L'Organo Amministrativo pronuncia altresì l'esclusione del socio lavoratore nelle ipotesi di cui all'art.10 dello Statuto

Art.10- Rapporti fra soci

I rapporti fra i soci, a qualsiasi livello essi operino all'interno dell'organizzazione aziendale, saranno improntati ad una reciproca correttezza ed al rispetto umano, nell'ambito dei valori della cooperazione.

Art.11- Tipologie occupazionali dei soci lavoratori

1) Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro con cui contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma e tipologia derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici.

La cooperativa si fa carico di provvedere a tutti gli adempimenti connessi.

I soci lavoratori di cooperativa:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;



d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

2) Tra socio e cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di contratto di lavoro:

- subordinato, nelle varie tipologie possibili, anche formative, compatibili con lo stato di socio.

-autonomo.

-di collaborazione coordinata e continuativa nonché occasionali.

Art.12- Rapporto ulteriore di lavoro di tipo subordinato

La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive che ne consentano il concreto impiego al lavoro, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo considerato lo svolgimento dell'attività della cooperativa che necessiti di prestazioni caratterizzate dal requisito della subordinazione.

Il socio all'atto dell'ammissione aderisce contestualmente alla disciplina illustrata e dettata dal presente regolamento.

Art.13- CCNL applicabile ai soci subordinati, trattamento economico e Orario di Lavoro.

1) Il trattamento economico complessivo dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa.

2) Ai soci con i quali viene instaurato un rapporto di lavoro subordinato troverà applicazione il *CCNL SCUOLA PRIVATE ANINSEI/ASSOSCUOLA per i dipendenti degli istituti scolastici gestiti da enti e privati, stipulato tra Aninsei-Associazione nazionale istituti non statali di educazione e di istruzione e FLC-CGIL, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA, SNALS-CONFSAI* per i soci lavoratori ed i lavoratori dipendenti delle Cooperative esercenti attività nel settore Socio-Sanitario, Assistenziale, Educativo, che si intende integralmente applicato sia relativamente alla parte normativa che a quella economica.

3) Costituisce inoltre parte del trattamento economico spettante al socio, la retribuzione integrativa attribuita dall'Organo Amministrativo a singoli soci o categoria di soci, a titolo di superminimo, ad personam o altra voce retributiva, eventualmente riassorbibili in futuri aumenti contrattuali. Tale trattamento sarà riconosciuto in base alla professionalità e all'impegno dimostrato.

4a-L'assemblea dei soci potrà deliberare che l'eventuale orario di lavoro straordinario effettuato dai soci potrà essere gestito in maniera forfettizzata, stabilendone il relativo compenso.

4b-L'assemblea dei soci inoltre, nell'ambito delle disposizioni previste dal CCNL, rispetto alla gestione dei regimi di orario, per far fronte alle non programmabili variazioni di intensità nell'attività aziendale, potrà deliberare che l'orario settimanale normale di lavoro previsto dal CCNL di riferimento, può essere realizzato come media in un arco temporale plurisettemanale. Qualora l'applicazione dell'orario di lavoro plurisettemanale comporti alla fine di ogni mese un'eccedenza rispetto alle 36 ore settimanali previste dal CCNL applicato per i rapporti full time del personale assunto con qualifica di educatrice e mansioni equivalenti, alle 34 ore settimanali previste dal CCNL applicato per i rapporti full time del personale assunto con qualifica di docente e mansioni equivalenti, alle 38 ore settimanali previste dal CCNL applicato per i rapporti full time del personale assunto con qualifica di assistenza infanzia, cuoca e mansioni equivalenti, l'Assemblea potrà decidere al fine di permettere ai soci il miglioramento ed il recupero dei tempi di vita, in

alternativa al pagamento dello straordinario, l'istituzione della Banca Ore Aziendale.

4c-L'Assemblea dei soci potrà inoltre deliberare (così come previsto dalla nota Min. Lav. Prot.37/0002598 del 14/02/2012) in caso di oggettive situazioni di crisi aziendale (art. 6 c. 1 lett. d) della L. 142/2001), la riduzione dell'orario di lavoro pattuito con i soci al momento dell'assunzione ed il conseguente riproporzionamento delle retribuzioni ordinarie e differite nonché di tutti gli altri istituti contrattuali.

Art. 14- Corresponsione delle remunerazioni

1) Le retribuzioni ai soci con contratto di lavoro subordinato di norma saranno erogati con cadenza mensile entro il giorno 30 del mese successivo a quello del lavoro.

2) La corresponsione delle remunerazioni è comunque vincolata alla disponibilità finanziaria della cooperativa, se per fatti contingenti non fosse possibile pagare la remunerazione alle scadenze previste, la cooperativa informerà tempestivamente i soci. Eventuali acconti saranno calcolati in proporzione al credito del socio.

Art.15- Risoluzione del rapporto

In caso di recesso/esclusione del socio verrà ad estinguersi anche l'ulteriore rapporto di natura lavorativa sia esso di natura subordinata o autonoma, salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo.

Art.16- Rapporto ulteriore di lavoro di tipo autonomo e trattamento economico

La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio è resa necessaria dalla sussistenza delle esigenze produttive che ne consentano il concreto impiego al lavoro, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, considerato lo svolgimento dell'attività della cooperativa che necessiti di prestazioni svolte in forma personale ed autonoma da parte del prestatore.

La cooperativa applica ai soci con rapporto di lavoro diverso da quello di tipo subordinato la vigente disciplina legislativa, codicistica e contrattuale dettata in materia di lavoro autonomo.

I soci con contratto di lavoro di tipo autonomo possono prestare la propria attività anche per più committenti purchè abbiano previamente ricevuto espressa autorizzazione a riguardo da parte dell'Organo Amministrativo.

I soci con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato riceveranno un trattamento economico rapportato alla qualità e quantità di lavoro svolto e, in assenza di contratti e accordi collettivi specifici, si considereranno i compensi medi per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo determinate da tabelle professionali, da usi e consuetudini.

Art.17- Rapporti sul lavoro

Nell'espletamento del proprio lavoro il socio dovrà seguire con cura le indicazioni dei responsabili, svolgendo le mansioni a lui affidate con partecipazione ed impegno, nell'intento di raggiungere gli obiettivi assegnati nella cooperativa.

Art.18- Doveri del socio lavoratore

1) Il socio eseguirà con scrupolo le mansioni a lui affidate, in particolare, dovrà:

a) rispettare l'orario di lavoro assegnatogli, adempiendo alle formalità prescritte per il controllo delle presenze;

b) avere cura di quanto gli è stato affidato (locali, mobili, attrezzature, automezzi, strumenti, ecc) rispondendo delle perdite e degli eventuali danni

conseguenti a sua colpa o negligenza;

c) migliorare le proprie capacità lavorative ed aggiornare costantemente le proprie conoscenze professionali;

d) conservare assoluta segretezza sugli interessi della cooperativa e non trarre profitto a danno della stessa, da quanto forma oggetto delle sue mansioni;

e) utilizzare le conoscenze acquisite nello svolgimento delle mansioni a lui affidate ad esclusivo vantaggio della cooperativa;

f) non svolgere attività contrarie agli interessi della cooperativa, né contrarre affari per sé o per conto di terzi in concorrenza con la cooperativa;

g) non danneggiare con atti ed affermazioni, scritte o verbali, l'immagine della cooperativa o dell'azienda terza presso la quale svolge le sue mansioni.

2) A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra gli atti contrari ai doveri del socio lavoratore:

a) l'incuria nell'esecuzione delle mansioni assegnate quando sia tale da pregiudicare il buon esito dei servizi verso i clienti e/o i risultati aziendali attesi;

b) l'insubordinazione verso i responsabili diretti;

c) il sensibile danneggiamento del materiale o degli attrezzi in custodia al socio e di quanto costituisce oggetto del servizio;

d) il comportamento litigioso nei confronti dei clienti;

e) le assenze ingiustificate e/o l'abbandono del posto di lavoro;

f) il furto nel luogo di lavoro e/o il trafugamento di documenti;

g) il comportamento inosservante delle norme dei C.C.N.L. applicati.

Art.19- Sanzioni

L'inosservanza delle disposizioni del precedente articolo 18 darà luogo, secondo la gravità dell'infrazione, a provvedimenti disciplinari previsti dai C.C.N.L. applicati, nonché, per i casi di massima gravità, all'esclusione da socio, con contestuale cessazione del rapporto di lavoro.

Art.20- Procedura in caso di sanzioni

1) Le infrazioni alle Leggi, al C.C.N.L. applicato, al Regolamento Sociale, allo Statuto Sociale ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali dovranno essere contestate per iscritto al socio, al fine di consentirgli di far pervenire all'Organo Amministrativo le proprie osservazioni e giustificazioni, nel termine di cinque giorni dal ricevimento della contestazione.

2) Trascorso tale termine, l'Organo Amministrativo delibererà gli eventuali provvedimenti, ed in caso di infrazioni di particolare gravità, potrà disporre la sospensione cautelare del socio, senza maturazione della retribuzione, per tutta la durata del procedimento disciplinare.

Art.21- Crisi aziendale

1) In caso di grave crisi aziendale derivante da contrazione dell'attività, crisi di mercato o altri problemi finanziari, mancato incasso di crediti o altri motivi di analoga gravità, non imputabili alla cooperativa, l'Organo Amministrativo ne darà notizia all'assemblea dei soci predisponendo le proposte per affrontare la situazione.

2) L'assemblea potrà deliberare un piano di interventi che per quanto possibile, salvaguardi i livelli occupazionali, utilizzando in primo luogo gli strumenti a sostegno del reddito previsti dalla legislazione. Il piano di intervento potrà prevedere forme di apporto economico, anche sotto forma di lavoro non retribuito, e/o la riduzione del trattamento economico (escluso il trattamento tabellare minimo del CCNL applicato, che potrà essere derogato solo con accordo collettivo in sede sindacale).

Art.22- Ristorni

In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'assemblea avrà facoltà di deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, l'erogazione del ristorno in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi e secondo i criteri e le modalità previste dalla Legislazione vigente e dallo statuto della cooperativa.

Durante il periodo di crisi aziendale il ristorno non sarà effettuato e non ci sarà distribuzione degli utili.

Art.23- Modifiche

Il presente regolamento potrà essere modificato con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci.